



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

DECRETO

Oggetto: Procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, per il gruppo scientifico disciplinare 14/GSPS-02 "Scienza politica", s.s.d. GSPS-02/A "Scienza politica" presso il Dipartimento di Giurisprudenza

IL RETTORE

VISTO:

- la Legge 9 maggio 1989, n. 168 *"Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica"*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 *"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"*;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"* ed in particolare l'art. 24, così come novellato dal Decreto Legge n. 36/2022, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 79/2022;
- il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 *"Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010"*;
- il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 *"Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240"*;
- il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49 *"Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5"*;
- il Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- Il D.M. 10 maggio 2023 n. 456 *"Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240"*;
- il Decreto Ministeriale 2 maggio 2024 n. 639 *"Decreto recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240"*;
- il Decreto Ministeriale 26 giugno 2023, n. 795 *"Piano straordinario reclutamento personale universitario 2024"*;
- lo Statuto emanato con D.R. del 6 febbraio 2024, n. 107;
- il Codice Etico emanato con Decreto Rettorale n. 94 del 10 febbraio 2020;
- il Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, attualmente in vigore;
- il *"Regolamento di Ateneo su contribuzione per partecipazione a concorsi pubblici per*



reclutamento personale e per dottorati di ricerca” emanato con Decreto Rettorale n. 685 del 1 dicembre 2017;

- le delibere del Senato Accademico n. 162 del 21 luglio 2025 e del Consiglio di Amministrazione n. 173 del 22 luglio 2025 con le quali, rispettivamente, è stato destinato al Dipartimento di Giurisprudenza un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, per il gruppo scientifico disciplinare 14/GSPS-02 “Scienza politica”, settore scientifico-disciplinare GSPS-02/A “Scienza politica” ed è stato autorizzato l’avvio della relativa procedura di selezione;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza n. 144 del 16 settembre 2025 con la quale è stato definito il profilo scientifico-didattico ed ogni altro elemento necessario per l’emanazione del bando per il posto di ricercatore sopra indicato;

DECRETA

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate,

- di emanare l’allegato bando della procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, per il gruppo scientifico disciplinare 14/GSPS-02 “Scienza politica”, s.s.d. GSPS-02/A “Scienza politica” presso il Dipartimento di Giurisprudenza, che è parte integrante del presente decreto.

Brescia, data del protocollo

IL RETTORE
(Prof. Francesco Castelli)

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05

Indizione della procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, per il gruppo scientifico disciplinare 14/GSPS-02 "Scienza politica", s.s.d. GSPS-02/A "Scienza politica" presso il Dipartimento di Giurisprudenza.

Art. 1

Profilo scientifico-didattico e impegni

è indetta la procedura selettiva per la chiamata di n. 1 **ricercatore a tempo determinato** ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, presso il sotto indicato Dipartimento e per il seguente gruppo scientifico disciplinare e settore scientifico-disciplinare:

- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato

presso il Dipartimento di Giurisprudenza

Gruppo Scientifico Disciplinare: 14/GSPS-02 "Scienza politica"

Settore Scientifico-Disciplinare: GSPS-02/A "Scienza politica"

Sede di Servizio: Dipartimento di Giurisprudenza

Attività di ricerca: Il/La ricercatore/trice dovrà svolgere attività di ricerca prevalentemente indirizzata sul filone dell'analisi della politica comparata, esplorando dinamiche politiche quali competizione partitica ed elettorale, comportamento politico e legislativo, sistemi politici comparati, attraverso in principal modo approcci quantitativi e computazionali, con particolare attenzione agli sviluppi più recenti e rilevanti. La produzione scientifica dovrà essere orientata verso la pubblicazione di articoli di ricerca su riviste scientifiche internazionali ad alto impatto, monografie in collane accreditate per il settore scientifico-disciplinare GSPS-02/A "Scienza politica", Gruppo scientifico-disciplinare 14/GSPS-02. È altresì richiesta la capacità d'intrattenere rapporti con ricercatori e istituzioni di ricerca sia nazionali sia esteri, di partecipare e presentare lavori a conferenze e convegni nazionali e internazionali.

Attività didattica: L'attività didattica e le attività integrative, anche in lingua inglese, saranno inerenti agli insegnamenti afferenti al Settore Scientifico-Disciplinare GSPS-02/A "Scienza politica", nell'ambito dei corsi di laurea triennale, magistrale e di dottorato del Dipartimento. Verrà inoltre richiesta la supervisione di tesi di laurea triennali e magistrali, attività di tutorato e orientamento degli studenti. Il/La ricercatore/trice dovrà inoltre assicurare un contributo continuativo all'organizzazione e alla gestione dell'attività didattica e scientifica di Ateneo e del Dipartimento di afferenza, garantendo la partecipazione agli organi collegiali e alle commissioni dei suddetti organi.

Attività organizzative: Il/La ricercatore/trice dovrà assumere impegni istituzionali e organizzativi per il Dipartimento di afferenza e/o l'Ateneo.

Carico didattico frontale complessivo: almeno 80 ore

Regime di impegno: tempo pieno

Durata del contratto: 6 anni

Lingua straniera richiesta: italiano e inglese fluenti

Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12 (dodici).



Art. 2

Requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva

Sono ammessi a partecipare alla selezione di cui all'art. 1 del presente bando, a pena di esclusione, solo i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di:

- Dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all'estero.

I requisiti per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati in possesso del titolo di laurea e/o di dottore di ricerca conseguiti all'estero dovranno allegare copia del provvedimento rilasciato dalla competente autorità con il quale è stata riconosciuta l'equivalenza al corrispondente titolo italiano. Qualora impossibilitati a inserire al momento della domanda il provvedimento che riconosce l'equivalenza al corrispondente titolo italiano, lo stesso provvedimento dovrà essere prodotto all'Amministrazione in ogni caso ed a pena di esclusione all'atto dell'eventuale assunzione.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 3

Domande di ammissione dei candidati e modalità di presentazione di titoli e allegati

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile per la procedura devono essere presentati **a pena di esclusione** entro il termine perentorio delle ore 14:00 del **30° giorno successivo a quello di pubblicazione** dell'Avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale (martedì 9/12/2025), **unicamente per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata, al seguente link:**

<https://pica.cineca.it/unibs/digi2025rtt001>

L'applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti dal presente bando.

Non sono ammesse altre forme di invio della domanda e/o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura di selezione.

La partecipazione al concorso comporta, a pena di esclusione, il pagamento di una tassa di euro 20,00, da effettuarsi attraverso il Sistema **PagoPA**, accedendo all'indirizzo web <https://www.unibs.it/portalepagamenti> e prendendo visione delle relative istruzioni, poi selezionando il link [Portale dei pagamenti dell'Università degli Studi di Brescia](#) e, infine, la specifica funzione "Pagamento spontaneo". Si raccomanda di inserire la causale "Tassa di concorso RTT – GSPS-02/A".

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda, a pena di esclusione.

Nella domanda il candidato deve indicare i propri dati anagrafici e dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- 1) il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando;
- 2) la cittadinanza posseduta;



- 3) la propria residenza e l'eventuale domicilio, se diverso, ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura di selezione, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive;
- 4) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
- 5) di non essere stato destituito dall'impiego in una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n. 3;
- 6) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle stesse. I candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi;
- 7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 8) la conoscenza adeguata della lingua italiana (*per i candidati stranieri*);
- 9) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (*per i candidati stranieri*);
- 10) di non ricoprire attualmente e di non aver ricoperto precedentemente la qualifica di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore universitario a tempo indeterminato ancorché cessati dal servizio;
- 11) di non avere un grado di parentela o affinità fino al IV grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, così come previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b), della Legge n. 240/2010;
- 12) di non aver usufruito, per almeno un triennio, dei contratti da ricercatore a tempo determinato in tenure track di cui all'art. 24 Legge 240/2010;
- 13) A. di essere, o essere stato, per una durata non inferiore ad un anno, titolare di un contratto da ricercatore a tempo determinato di tipologia A, di cui al previgente art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, o di essere stato, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolare di uno o più assegni di ricerca, di cui al previgente articolo 22 della Legge 240/2010;
B. di non essere, o non essere stato, per una durata non inferiore ad un anno, titolare di un contratto da ricercatore a tempo determinato di tipologia A, di cui al previgente art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, o di non essere stato, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolare di uno o più assegni di ricerca, di cui al previgente articolo 22 della Legge 240/2010;
- 14) A. di aver, per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso Atenei o Istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando;
B. di non aver, per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso Atenei o Istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando.

L'Amministrazione Universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e/o in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento degli indirizzi anche di posta elettronica indicati nella domanda; inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato, oppure tardivo, recapito delle comunicazioni relative alla selezione per cause non imputabili all'Amministrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.



I candidati devono allegare alla domanda:

- 1) fotocopia di un valido documento d'identità;
- 2) curriculum vitae della propria attività scientifica e didattica, nonché dell'attività clinico assistenziale, se previsto dal profilo;
- 3) pubblicazioni che saranno presentate con le modalità di cui al successivo art. 4;
- 4) titoli didattici e scientifici attinenti al gruppo scientifico disciplinare oggetto del bando (in particolare i candidati sono invitati ad allegare un elenco dei propri titoli riconducibile alla lista a) – j) di cui all'art. 8 del presente bando);
- 5) ricevuta attestante il versamento della tassa di concorso di euro 20,00.

È considerato allegato facoltativo qualsiasi titolo ritenuto utile ai fini della valutazione comparativa; si fa presente che la procedura informatica consente di allegare un numero massimo di 30 documenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive anche a campione.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati a questa od altre Amministrazioni o a documenti allegati a diversa domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

A qualunque certificato attestato in lingua diversa da quella italiana o inglese, presentato sia da cittadini italiani o comunitari, sia da cittadini extracomunitari deve essere allegata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale; i certificati o attestati redatti in lingua straniera diversa da quelle precedentemente elencate, se privi della predetta traduzione, non saranno valutati dalla Commissione giudicatrice.

I cittadini dell'Unione Europea possono dimostrare il possesso di titoli, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

I cittadini non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare in Italia, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti, qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

I cittadini non appartenenti all'Unione non residenti in Italia, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, possono documentare gli stati, le qualità personali ed i fatti, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Qualora l'oggetto della dichiarazione sostitutiva non risulti ben identificato per la natura, la durata, la collocazione temporale e per l'ente interessato, la Commissione giudicatrice potrà non tenerne conto.

La procedura non consente alcuna modifica della domanda già firmata, per qualsiasi rettifica il candidato deve ritirare la domanda e presentarne una nuova.

Art. 4 Pubblicazioni

Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della selezione vanno allegate alla domanda in formato PDF, utilizzando l'applicazione informatica dedicata al link di cui sopra; in particolare, tali documenti saranno da inserire dettagliatamente nella sezione "*Elenco dei prodotti della ricerca – Prodotti ritenuti utili ai fini della selezione*".



Il numero massimo delle pubblicazioni valutabili, ove previsto, è indicato all'art. 1 del presente bando; l'inosservanza, da parte del candidato, di tale limite massimo impedisce la chiusura della compilazione della domanda. È fatta salva la possibilità di presentare un elenco completo delle pubblicazioni allegato al curriculum vitae. Il candidato produce le pubblicazioni e ne attesta la conformità con l'originale per mezzo della dichiarazione sostitutiva presente all'interno del modello di domanda.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione.

Per i lavori stampati in Italia, entro il 1° settembre 2006, debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica".

Dalla data del 2 settembre 2006 debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla legge 15/4/2004, n. 106 e dal DPR 03/05/2006, n. 252.

Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua originale. La Commissione ha facoltà di richiedere una traduzione in lingua italiana o inglese. L'Amministrazione, inoltre, si riserva di poter richiedere al candidato, in un qualunque momento, una traduzione ufficiale, che dovrà essere redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Nell'ipotesi in cui il candidato non faccia pervenire, entro il termine fissato, la traduzione richiesta, la Commissione, nell'impossibilità di valutare le pubblicazioni edite in una lingua alla stessa non nota, procederà alla valutazione delle sole opere comprensibili.

Art. 5

Rinuncia alla selezione

I candidati che intendono rinunciare a partecipare alla selezione per la quale hanno prodotto domanda di ammissione devono inviare al responsabile del procedimento la propria dichiarazione di rinuncia, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento, all'indirizzo e-mail: ammcentr@cert.unibs.it

Art. 6

Esclusione dalla procedura

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione, pertanto l'esclusione per difetto dei requisiti è disposta, in qualunque momento della procedura, con Decreto motivato del Rettore.

In particolare, saranno esclusi coloro che:

- 1) abbiano omissso la firma in calce alla domanda di partecipazione (*per i candidati che appongono la firma manualmente*);
- 2) non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando;
- 3) abbiano omissso nella domanda le dichiarazioni previste dall'art. 3 del presente bando o non abbiano allegato la documentazione obbligatoria di cui allo stesso art.3;
- 4) non abbiano inserito la domanda con modalità telematica entro il termine indicato all'art. 3;
- 5) non abbiano risposto alla richiesta di regolarizzazione della domanda e/o dei documenti allegati entro il termine indicato nella comunicazione;
- 6) abbiano un grado di parentela o affinità fino al IV grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, così come previsto dall'art. 18 della Legge 240/2010;
- 7) siano professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
- 8) abbiano usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di ricercatore a tempo determinato

- in tenure track di cui all'art.24, comma 3 della Legge 240 del 2010;
9) non si siano presentati alla discussione, qualunque ne sia la causa.

Art. 7

Costituzione della commissione giudicatrice

La Commissione di ciascuna procedura selettiva è nominata con Decreto Rettorale, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il posto, secondo quanto disposto dall'art. 7, commi 1, 2, e 4 del Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il Decreto Rettorale sarà pubblicato sul Portale di Ateneo.

Eventuali istanze di riconsiderazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dalla Legge, devono **essere presentate al Magnifico Rettore** (ammcentr@cert.unibs.it) nel termine perentorio di **quindici giorni** dalla pubblicazione del provvedimento di nomina della Commissione sul portale di Ateneo. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di riconsiderazione.

Art. 8

Valutazione dei candidati

La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, elegge al suo interno il Presidente e il Segretario e predetermina i criteri di massima per:

- la valutazione preliminare individuale e comparativa della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato o della scuola di specializzazione, e dei titoli, di cui al curriculum presentato dai candidati;
- la valutazione della discussione, volta ad accertare per i candidati ammessi al colloquio, ove previsto, l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e, eventualmente, la conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.

La Commissione stabilisce il punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo e pubblicazione nei limiti di 60 punti per le pubblicazioni e 40 punti per i titoli.

La Commissione trasmette i criteri e i punteggi adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sull'Albo on-line dell'Ateneo.

Valutazione

La Commissione giudicatrice effettua una motivata valutazione collegiale di ciascun candidato, seguita da una valutazione comparativa, con riferimento allo specifico Settore scientifico disciplinare o Gruppo scientifico disciplinare a concorso e considerando il curriculum (produzione scientifica) e i titoli di seguito indicati:

- dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- attività in campo clinico relativamente ai settori scientifici disciplinari o gruppi scientifici disciplinari nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori scientifici disciplinari o gruppi scientifici disciplinari nei quali è prevista;
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori scientifici disciplinari o gruppi scientifici disciplinari nei quali è prevista.

La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- congruenza con il Settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica;
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del/della candidato/a nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione giudicatrice nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

La Commissione giudicatrice dovrà altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica di ciascun candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori classificati come bibliometrici nelle procedure per l'ASN, la Commissione, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare il complesso delle pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati, in relazione alla propria produzione scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l'abilitazione scientifica nazionale;
- indice di Hirsch;
- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- «impact factor» totale e «impact factor» medio per pubblicazione, calcolati in relazione all'anno della pubblicazione.

Nell'ambito dei settori classificati come non bibliometrici nelle procedure per l'ASN, la Commissione, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare il complesso delle pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati, in relazione alla propria produzione scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- numero articoli e contributi;
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A;
- numero monografie.

Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e in particolare sulla base della valutazione della produzione scientifica, la Commissione effettua una selezione dei candidati, approvando una "lista breve", che include non meno del 10% e non più del 20% dei concorrenti e, comunque, non meno di 6 concorrenti da ammettere alla discussione.

Qualora il numero dei concorrenti sia inferiore o pari a 6, i candidati sono tutti ammessi alla fase della discussione.

In tal caso non è eseguita la valutazione preliminare dei candidati e la Commissione redige una relazione contenente:

- a) profilo curriculare di ciascun candidato/a;
- b) breve valutazione collegiale del profilo, anche in relazione alla linea di ricerca e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal bando.

Discussione

I candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono invitati a sostenere con la Commissione la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. Alla discussione segue, ove richiesto dal bando, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e, eventualmente, l'adeguata conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati stranieri.

Il calendario della discussione sarà pubblicato almeno 15 giorni prima della discussione sul portale di Ateneo, con valore di notifica ai sensi di legge.

La mancata presentazione di un candidato alla discussione, quale ne sia la causa, sarà considerata definitiva manifestazione della sua volontà di rinuncia alla procedura.

Al seguito della discussione, la Commissione redige una relazione, contenente:

- a) il punteggio attribuito ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni selezionate dai candidati ammessi alla discussione nei limiti previsti dal precedente comma 2 del presente articolo;
- b) la valutazione collegiale della discussione, e, ove prevista dal bando, della prova diretta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e, eventualmente, l'adeguata conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati stranieri;
- c) il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, al punteggio attribuito ai titoli e alle pubblicazioni e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal bando.

Sulla base del giudizio collegiale complessivo, la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, individua il/la vincitore/vincitrice della procedura selettiva.

La Commissione può avvalersi di modalità telematiche di lavoro nel rispetto delle disposizioni di legge in ordine alla collegialità, la sicurezza e la riservatezza delle decisioni assunte.

Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni, con i rispettivi allegati, e sono trasmessi dal Presidente della Commissione al Responsabile del Procedimento per la predisposizione del decreto rettorale di approvazione degli atti.

Art. 9

Accertamento della regolarità degli atti

La Commissione concluderà i propri lavori entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.

Il Rettore può concedere la proroga per la conclusione dei lavori, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione, per una sola volta e per non più di trenta giorni.

Dopo l'approvazione degli atti con Decreto del Rettore, questi sono trasmessi al Consiglio di Dipartimento, che, entro 60 giorni, formula la proposta di chiamata del candidato vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia. La proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, con provvedimento motivato, rinvia gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

Gli atti della procedura sono pubblicati sul Portale di Ateneo; dalla data di pubblicazione sul Portale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10

Documenti per la costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro di tipo subordinato, a tempo determinato, viene perfezionato mediante la stipula di un contratto sottoscritto dal Rettore e dal vincitore della procedura di selezione. All'atto della presa di servizio il ricercatore deve, eventualmente, dichiarare le attività in corso e conseguentemente optare in caso di incompatibilità.

Il cittadino extracomunitario chiamato deve dichiarare, prima dell'assunzione in servizio, pena la decadenza al diritto alla nomina, il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti a suo carico;
- 2) la cittadinanza;
- 3) il godimento dei diritti politici;
- 4) di avere il permesso di soggiorno per lavoro rilasciato dalla Questura (l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando).

Si ricorda che il cittadino extracomunitario vincitore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 445/2000, può utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso Decreto solo per dichiarare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ove il dato attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia deve produrre la certificazione legalizzata e tradotta all'estero nei termini di legge.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore in base alla normativa in vigore.

Art. 11

Rapporto di lavoro

Il ricercatore chiamato instaura con l'Università degli Studi di Brescia un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di sei anni, non rinnovabile, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare che ne identifica il profilo;
- attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi;
- attività assistenziale, ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca, previo accordo tra l'Università e le competenti strutture sanitarie;
- partecipazione alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;
- compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
- partecipazione alle attività del Dipartimento, ai Consigli di Corso di Studio e alle riunioni delle Commissioni Didattiche secondo le modalità disciplinate nei Regolamenti vigenti.

L'impegno annuo complessivo riferito allo svolgimento dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1500 ore annue. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Responsabile del progetto

di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi di quest'ultimo. Al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dall'interessato è possibile che il Responsabile della ricerca richieda al ricercatore l'utilizzo del sistema di *time sheet* di Ateneo e/o un'autocertificazione sullo svolgimento dell'attività di ricerca svolta nel periodo del contratto.

L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per l'attribuzione dei carichi didattici:

- a) tramite compilazione on line del registro delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica frontale;
- b) tramite compilazione di eventuali ed ulteriori registri on line per tutte le altre attività connesse alla didattica.

La competenza disciplinare è regolata dall'art.10 della Legge 30/12/2010 n. 240 e dalle norme statutarie attuative.

La titolarità dei contratti non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, ma l'espletamento dei medesimi costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni

Art. 12

Incompatibilità

I contratti di ricercatore a tempo determinato sono incompatibili:

- a) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati. Per tutto il periodo di durata dei contratti, nei casi in cui sia consentito dagli ordinamenti di appartenenza, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a domanda, sono collocati in aspettativa senza assegni né contributi previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo;
- b) con la titolarità degli assegni di ricerca/contratti di ricerca anche in altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- c) con le borse di dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere;
- d) con titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia.

Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9,10,11 e 12 della Legge n. 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impiego a tempo pieno o a tempo definito.

Ai ricercatori a tempo pieno è consentita la possibilità di svolgere incarichi esterni retribuiti nei limiti di legge previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, in assenza di conflitto di interesse e nel rispetto delle altre condizioni previste dal Regolamento vigente in materia.

Art. 13

Trattamento economico e previdenziale

Il trattamento economico lordo annuo è pari ad **€ 38.986,59** (comprensivo di stipendio tabellare, assegno aggiuntivo e indennità integrativa speciale) pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, in regime di impegno a tempo pieno.

Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Brescia ed il ricercatore a tempo determinato è regolato dalle disposizioni vigenti in materia ed è assoggettato a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati in questo Ateneo.

Art. 14

Informativa sul trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati per le finalità di cui al presente bando di concorso, avviene nel rispetto del Regolamento UE - cd. GDPR (General Data Protection Regulation).

Il Titolare al trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Brescia, con sede legale in Brescia, Piazza del Mercato, n.15, indirizzo PEC: ammcentr@cert.unibs.it, tel. Centralino: 030 29881.

Il contatto del Responsabile della protezione dati (cd RPD/DPO) è: rpd@unibs.it, con sede in Brescia – Piazza Mercato 15.

In conformità alle normative per concorsi e selezioni pubbliche, il conferimento e la raccolta dei dati personali sono obbligatori, per avvio, istruzione, conclusione ed esecuzione dei procedimenti di scelta, pena l'esclusione dalle prove. In caso di trattamento di dati sensibili e/o giudiziari, essi verranno trattati mediante le garanzie e le misure di sicurezza manuali e/o elettroniche previste dalla normativa vigente.

I dati personali saranno trattati dal personale interno appositamente autorizzato allo scopo e da soggetti terzi pubblici e privati che hanno accesso ai dati in forza di disposizioni normative e/o amministrative, in particolare il trattamento verrà altresì effettuato dal Cineca (Consorzio interuniversitario), quale Responsabile esterno e dal Responsabile del Servizio risorse umane, quale Responsabile interno al trattamento, sulla base di documentate istruzioni pervenute dal Titolare del trattamento.

I trattamenti non comportano processi decisionali automatizzati.

I dati personali raccolti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al raggiungimento delle finalità perseguite, o in base alle scadenze disposte da specifiche disposizioni di legge.

All'interessato è garantito il diritto di reclamo all'Autorità Garante per la privacy (www.garanteprivacy.it), nonché l'esercizio presso il Titolare al Trattamento dei seguenti diritti e delle seguenti prerogative (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione e di portabilità dei dati personali).

Art. 15

Responsabile del procedimento

La Responsabile del procedimento del presente bando, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è la dott.ssa Francesca Meroli. Eventuali informazioni possono essere richieste al Funzionario Istruttore al seguente indirizzo: reclutamento-docenti@unibs.it

Il presente bando è pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e su quello dell'Unione Europea.

Brescia, data del protocollo